

Settore 4
Legale, Gare e SUA, Trasporti e Usi Civici
Servizio Gare e Stazione Unica Appaltante

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01/09/2023 AL 30/06/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI IN COMUNE DI VOGOGNA – CIG 98041429EA

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 2 del 20/04/2023, il Comune di Vogogna ha stabilito di affidare il servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01/09/2023 al 30/06/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 65 del 10/03/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto SINTEL (di seguito Piattaforma) di Regione Lombardia, Piattaforma gestita dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito “ARIA S.p.A.”), accessibile all’indirizzo di ARIA S.p.A. <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (dopo l’apertura della home-page, per accedere alla Piattaforma, cliccare nella sezione a destra sulla voce “SINTEL - Piattaforma di e-procurement”) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite la Piattaforma si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è sul territorio del Comune di Vogogna [codice NUTS ITC14]

CIG 98041429EA

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Roberta Giacomini, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Vogogna, e-mail: segreteria@comune.vogogna.vb.it, telefono: 0324/87200, P.E.C.: comune.vogogna@legalmail.it, indirizzo: Comune di Vogogna, via Nazionale 150, 28805 VOGOGNA (VB). Responsabile del procedimento per le attività di competenza della Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola è il dott. Giuseppe Testa.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i., del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel presente documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" (il link all'indirizzo internet dove si trova tale documento è il seguente: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una

durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://servizi.provincia.verbano-cusio-ossola.it/L190/?idSezione=61175&id=&sort=&activePage=&search=> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma (risultano essere compatibili con la Piattaforma: Internet Explorer 7, 8 e 9; Mozilla Firefox 10 e superiori; Google Chrome. E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la Piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori);
- b) disporre o di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. o di apposite credenziali di accesso (username e password) o di carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. o di carta nazionale dei servizi (CNS) di cui al medesimo articolo 66 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 e s.m.i. o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05 e s.m.i.);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento 910/14;
 - iii. Il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

Per poter accedere alla Piattaforma gli operatori economici, qualora non registrati, devono preventivamente registrarsi alla Piattaforma stessa mediante registrazione ai servizi di ARIA S.p.A..

Il link all'indirizzo internet dove si trovano le guide e manuali per la registrazione e per l'utilizzo della piattaforma SINTEL da parte degli operatori economici è il seguente:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Il link alla home-page di ARIA S.p.A. – dalla quale, nella sezione a destra, cliccando sulla voce "SINTEL - Piattaforma di e-procurement", è possibile selezionare il servizio omonimo – è il seguente:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante utilizzo di username e password (IdPC - Identity Provider del Cittadino) o mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o mediante CIE (Carta

d'Identità Elettronica) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il numero verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) nei seguenti giorni e orari: tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 17:30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'email al seguente indirizzo: supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) modulistica;
- d) capitolato speciale d'appalto e allegati;
- e) elenco del personale.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Provincia del Verbano Cusio Ossola, nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: <http://servizi.provincia.verbano-cusio-ossola.it/L190/?idSezione=61175&id=&sort=&activePage=&search=> e sulla Piattaforma nell'apposita sezione "Procedure".

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 24/05/2023 in via telematica esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma, funzione disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 30/05/2023 mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'area dedicata alla procedura, e sul sito istituzionale della Provincia del Verbano Cusio Ossola al link <http://servizi.provincia.verbano-cusio-ossola.it/L190/?idSezione=61175&id=&sort=&activePage=&search=>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente l'area dedicata alla procedura della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni procedura" dopo essere entrati nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione (nel caso in cui il Comune deleghi la stazione unica appaltante a tale adempimento); b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto (nel caso in cui il Comune deleghi la stazione unica appaltante a tale adempimento); d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario (nel caso in cui il Comune deleghi la stazione unica appaltante a tale adempimento); e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono presso la Piattaforma nonché utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio ha carattere unitario.

Tabella 1

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara soggetto a ribasso
1	Servizio mensa	55510000-8	P	€ 4,99
Importo totale a base di gara soggetto a ribasso				€ 4,99

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 329.784,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui **€ 1.971,00** per oneri per la sicurezza da interferenze.

L'importo posto a base di gara è il prezzo unitario pasto refezione scolastica e refezione centro estivo, pari a **€ 5,02** (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), di cui **€ 4,99** soggetti a ribasso e **€ 0,03** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Requisito di esecuzione è la piena disponibilità da parte dell'aggiudicatario di un centro cottura avente le caratteristiche elencate all'articolo 9 del capitolato.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Vogogna.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, decorrenti dal 01/09/2023.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il Comune di Vogogna si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori tre anni.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice, nel caso in cui variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo di beni, servizi, ecc. determinino una maggiore onerosità a carico dell'aggiudicatario nel corso dell'esecuzione del contratto stesso: in tale ipotesi le suddette variazioni sono valutate dall'amministrazione aggiudicatrice al fine dell'adeguamento del corrispettivo da riconoscere alla controparte contrattuale. Tale adeguamento può essere disposto, su richiesta dell'appaltatore, qualora tali variazioni - accertate a seguito di istruttoria che può tener conto di indici ISTAT (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, specifiche rilevazioni ISTAT o rilevazioni dei prezzi direttamente effettuate presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori - comportino un aumento o una diminuzione del valore complessivo del contratto superiore al dieci per cento rispetto al valore del contratto originario. In caso di accoglimento della richiesta dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Tale compensazione può essere riconosciuta solo per la percentuale eccedente il dieci per cento di aumento del valore del contratto. Sono esclusi dalla compensazione i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., oltre che ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante l'utilizzo del sistema denominato "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (nel prosieguo, sistema FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dell'Unione Europea presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- un elenco di servizi analoghi a quello da affidare, effettuati nei confronti di pubbliche amministrazioni con regolare esecuzione e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione di rapporto per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause, di importo complessivo pari o superiore a € 55.000,00 annui.

La comprova del requisito, successivamente alla formazione della graduatoria, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) Possesso delle seguenti certificazioni:

- certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme **UNI EN ISO 9001:2015**;
- certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme **UNI EN ISO 14001:2015** per erogazione dei servizi oggetto dell'appalto.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di

retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1, lettera a), deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, lettera a), deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 lettera b) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1, lettera a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i..

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso il Comune di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'ausiliaria. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera: il subappalto, pertanto, non potrà superare il limite del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 6.595,68. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) con bonifico mediante versamento effettuato sul conto di Tesoreria della Provincia del Verbano Cusio Ossola presso Banca Popolare di Sondrio S.p.A. - Agenzia di Verbania, codice IBAN IT 84 S 05696 22400 000003800X47;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Provincia del Verbano Cusio Ossola);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (in alternativa, se l'originale informatico è situato in apposita sezione del sito internet del soggetto emittente, l'accesso allo stesso può essere reso disponibile mediante inserimento in Piattaforma di copia del documento contenente il codice riservato per effettuare l'accesso stesso);
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

Laddove il concorrente fosse impossibilitato a produrre la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno del fideiussore in una delle forme di cui sopra, potrà in via residuale ricorrere all'invio dell'originale in formato cartaceo. I documenti dovranno pervenire alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Gare e Stazione Unica Appaltante in busta sigillata sui lembi di chiusura.

La busta dovrà recare visibilmente sulla parte esterna la denominazione o ragione sociale del mittente e il nome della presente procedura, nonché la dicitura "Garanzia provvisoria". La busta dovrà pervenire presso l'indirizzo della stazione appaltante: via dell'Industria 25 - 28924 Verbania (VB) entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione assegnata al plico dall'ufficio protocollo della stazione appaltante.

In caso di invio della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno del fideiussore in formato cartaceo, l'operatore economico dovrà comunque inserire in Piattaforma una scansione dei documenti cartacei, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma).

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio

possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario in quanto le offerte devono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni concordati con il Comune.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail segreteria@comune.vogogna.vb.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti dal Comune. Il Comune rilascia attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso il Comune non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori

economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo rilasciata dal Comune è sanabile mediante soccorso istruttorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta di pagamento ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i..

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i..

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 10:00 del giorno 5 giugno 2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire, collegandosi al sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, accedendo alla Piattaforma e individuando la procedura mediante il CIG assegnato alla procedura medesima o altra chiave di ricerca (nome procedura, ID, ecc.), nell'apposita sezione "Procedure".

L'"OFFERTA" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato "Invia offerta", presente sulla Piattaforma e che consentono di caricare:

- la **Documentazione amministrativa**, da sottomettere/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità "Invia Offerta";
- la **Documentazione tecnica**, da sottomettere/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità "Invia Offerta";
- l'**Offerta economica**, attraverso la funzionalità "Invia Offerta".

La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta.

La predisposizione (upload) ed il salvataggio dell'offerta (Amministrativa, Tecnica ed Economica) da parte del concorrente non implica l'effettivo invio dell'offerta alla stazione appaltante: si specifica, infatti, che l'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma e procedere con la conferma e successivo invio cliccando sul tasto "invia offerta", nell'ultimo step del percorso guidato.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione d'offerta sopraindicato.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante comunicazione all'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico in fase di registrazione sulla Piattaforma.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica (ad eccezione del progetto di assorbimento del personale, per il quale il soccorso istruttorio è ammesso), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ("BUSTA AMMINISTRATIVA" – Step 1)

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, accedendo nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura (nel primo step del percorso di "Invia Offerta" saranno visualizzati tutti i requisiti amministrativi richiesti dalla stazione appaltante in fase di creazione della gara), la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) MODELLO 1-BIS;
- 3) DGUE;
- 4) dichiarazione integrativa al DGUE;
- 5) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 6) *per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice: copia della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;*
- 7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) PASSoe;
- 9) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 14.4;
- 10) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.5;

11) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato (**MODELLO 1**).

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione (**MODELLO 1**) il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 65 del 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel presente disciplinare e delle previsioni contenute nel "Progetto di assorbimento" del personale allegato all'offerta tecnica;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Vogogna e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- *(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri dell'Unione Europea, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a consentire la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a consentire la presa visione e/o a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29;
- di impegnarsi ad essere nelle condizioni di iniziare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni, anche nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali e/o amministrativi.

Nella dichiarazione integrativa di cui al **MODELLO 1-BIS** il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo: a tal fine il concorrente appone la marca da bollo da euro 16,00 sulla domanda. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (**MODELLO 2**). Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

N.B.: fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, del Codice (**MODELLO 2-BIS**).

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186-BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 E S.M.I.

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i..

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;

-
- 2) la dichiarazione di avalimento, con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**MODELLO 3**);
 - 3) il contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto (oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (**MODELLO 3**)). Il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - 4) il PASSoe dell'ausiliaria (qualora il PASSoe del concorrente non contenga anche l'indicazione dell'ausiliaria).

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE già costituiti e nel caso di aggregazioni retisti qualora la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, nella domanda di partecipazione (**MODELLO 1**);
- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE non ancora costituiti e nel caso di aggregazioni di retisti qualora la rete sia dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti o qualora la rete sia sprovvista di organo comune, utilizzando il **MODELLO 4** allegato al presente disciplinare di gara.

INDICAZIONI PER IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SULLA PIATTAFORMA SINTEL

A) Il **concorrente singolo** dovrà caricare la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione alla procedura di gara (**MODELLO 1**) sottoscritta digitalmente;
- Elenco soggetti di cui all'art. 80 del Codice (**MODELLO 1-BIS**) sottoscritto digitalmente;
- DGUE (**MODELLO 2**) sottoscritto digitalmente;

- Dichiarazione integrativa al DGUE (**MODELLO 2-BIS**) sottoscritta digitalmente;
- Codice "PASSoe" sottoscritto digitalmente;
- Documento attestante la cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente;
- Certificazione che giustifica la riduzione della cauzione provvisoria (eventuale);
- Ricevuta di pagamento contributo ANAC;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune;
- Impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo / consorzio / rete d'impresе / GEIE (**MODELLO 4**) sottoscritto digitalmente (eventuale).

Ciascuno dei documenti di cui sopra dovrà essere debitamente compilato, convertito in file PDF (**non zippato**), firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma e caricato singolarmente nell'apposito campo presente in piattaforma.

B) Il **concorrente mandatario** di raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE, oltre ai documenti di cui al punto A) dovrà caricare l'ulteriore seguente documentazione:

- Elenco soggetti di cui all'art. 80 del Codice (**MODELLO 1-BIS**) relativo a ciascun mandante sottoscritto digitalmente;
- DGUE (**MODELLO 2**) relativo a ciascun mandante sottoscritto digitalmente;
- Dichiarazione integrativa al DGUE (**MODELLO 2-BIS**) relativa a ciascun mandante sottoscritta digitalmente;
- Altri documenti relativi a raggruppamenti/consorzi/GEIE già costituiti sottoscritti digitalmente.

Ciascuno dei documenti di cui al presente punto B) dovrà essere debitamente compilato, convertito in file PDF, firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma dell'impresa mandante cui il documento si riferisce e caricato in un'unica cartella ".zip" (o equivalente) nell'apposito campo "CARTELLA ZIP mandanti" presente in piattaforma.

C) In caso di avalimento il concorrente, oltre ai documenti di cui al punto A) ed eventualmente al punto B), dovrà caricare l'ulteriore seguente documentazione:

- Elenco soggetti di cui all'art. 80 del Codice (**MODELLO 1-BIS**) relativo all'impresa ausiliaria sottoscritto digitalmente;
- DGUE (**MODELLO 2**) relativo all'impresa ausiliaria sottoscritto digitalmente;
- Dichiarazione integrativa al DGUE (**MODELLO 2-BIS**) relativa all'impresa ausiliaria sottoscritta digitalmente;
- Dichiarazione di avalimento impresa ausiliaria (**MODELLO 3**) sottoscritta digitalmente;
- Altra documentazione relativa all'impresa ausiliaria (contratto di avalimento sottoscritto digitalmente da entrambe le parti).

Ciascuno dei documenti di cui al presente punto C) dovrà essere debitamente compilato, convertito in file PDF, firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma dell'impresa ausiliaria e caricato in un'unica cartella ".zip" (o equivalente) nell'apposito campo "CARTELLA ZIP ausiliarie" presente in piattaforma.

15. OFFERTA TECNICA (“BUSTA TECNICA” – Step 2)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: allo step 2 “Busta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente allega la documentazione tecnica richiesta, contenuta, se tale documentazione è costituita da più file, in un'unica cartella “.zip” (o equivalente) (la cartella compressa non dovrà essere firmata mentre tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente). L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione descrittiva;
- b) progetto di assorbimento del personale.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa dattiloscritta che dovrà essere articolata con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1. Tale relazione dovrà avere dimensioni complessive massime di 30 pagine formato A4, esclusi indice e copertina. Per "pagina" si intende "facciata". Si precisa che il superamento del sopradetto limite di 30 pagine non comporterà l'esclusione dalla gara ma comporterà la mancata valutazione delle parti contenute nelle pagine eccedenti la trentesima.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al paragrafo 25, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento e trattamento economico, ecc.). Si precisa che il progetto di assorbimento del personale non è oggetto di attribuzione di punteggio ma la mancata presentazione dello stesso, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale: ciò costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile e per la quale si impone l'esclusione dalla gara (Linee Guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 114 del 13/12/2019).

16. OFFERTA ECONOMICA (“BUSTA ECONOMICA” – Step 3 / FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA – Step 4 / RIEPILOGO E INVIO OFFERTA – Step 5)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

- a) allo step 3 del percorso guidato “Invia offerta” deve:
 - inserire nell'apposito campo “Offerta economica” il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso (l'importo al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza, definito in Piattaforma “Importo negoziabile su cui presentare offerta”), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
 - inserire nell'apposito campo inerente i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice (detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto);

- inserire nell'apposito campo inerente i costi del personale la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice;
- inserire nell'apposito campo inerente i costi della sicurezza derivanti da interferenza l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (tale importo non è modificabile), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

N.B.: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, "Offerta economica complessiva" è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza".

Il punteggio dell'offerta economica e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica".

Trattandosi di elementi essenziali dell'offerta economica, si specifica che l'omessa indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza da interferenze non sono in alcun modo sanabili mediante soccorso istruttorio e comportano l'immediata e automatica esclusione del concorrente dalla gara.

- b) allo step 4 del percorso guidato "Invia offerta" deve allegare il "documento d'offerta", eseguendo le seguenti azioni:
- scaricare il "documento d'offerta" generato dal sistema;
 - firmare digitalmente il documento scaricato, senza apporre alcuna modifica;
 - caricare il documento firmato digitalmente;
- c) allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" invia l'offerta tramite l'apposito pulsante "Invia offerta" (prima di inviare l'offerta il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti; può inoltre modificare i dati ritornando indietro, oppure annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite).

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, gli elementi di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nella busta economica non dovrà essere inserito nessun altro documento.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti

TOTALE	100
--------	------------

17.1 ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella degli elementi e sub-elementi discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	24	A.1	Organizzazione del servizio contenente la descrizione delle attività in aderenza alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	3		
			A.2	Piano di sostituzioni in caso di assenze impreviste, non programmate o programmate del proprio personale dedicato. Il piano deve riportare in sintesi le principali azioni e procedure previste in tali casi nonché le modalità per interfacciarsi con l'A.C in tali situazioni	6		
			A.3	Rapporto personale di distribuzione/ numero alunni maggiore di 1:40 (valore minimo consentito)			3
			A.4	Strategie di intervento nella gestione degli imprevisti (indicazione delle procedure che l'operatore economico intende attivare in caso di emergenza, qualora il centro di cottura non sia utilizzabile o vi siano eventuali emergenze nei trasporti)	6		
			A.5	Tempi di trasporto dei pasti, espressi in minuti, previsti dal centro cottura all'istituto comprensivo "Valtoce" sito a Vogogna in Via Arch Vietti Violi n. 17. <i>I tempi devono essere calcolati utilizzando il portale www.michelin.it "percorso veloce (tempo)" non attivando l'opzione "tener conto del traffico" e deve essere inserito nella</i>			6

				<p><i>relazione descrittiva lo screenshot o il documento raffigurante la pagina web di calcolo: in caso contrario il tempo di trasporto indicato non verrà preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio</i></p> <p>Tempo di consegna: - entro i 20 minuti: punti 6; - da 21 a 30 minuti: punti 3; - oltre 30 minuti: punti 0.</p>			
B	PROCEDURE E METODOLOGIE APPLICATE PER IL CONTROLLO, LA VERIFICA E IL MONITORAGGIO DEI SERVIZI EROGATI	7	B.1	Procedure e metodologie applicate per il controllo, la verifica e il monitoraggio dei servizi erogati	4		
			B.2	Programma degli interventi di disinfestazione e derattizzazione	2		
			B.3	Sistemi di rilevazione e gradimento della qualità percepita dagli utenti	1		
C	PIANO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLE TEMATICHE INDICATE NEI SUB ELEMENTI DA C1 A C6	7	C.1	Alimentazione e salute	1		
			C.2	Alimentazione e ambiente	1		
			C.3	Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e produzione	1		
			C.4	Stagionalità degli alimenti	1		
			C.5	Corretta gestione dei rifiuti	1		
			C.6	Altre tematiche diverse da quelle di cui ai sub-elementi da C.1 a C.5 escluse quelle obbligatorie	2		
D	MIGLIORIE E INNOVAZIONI DEL SERVIZIO	20	D.1	Modalità e soluzioni per la miglior fruizione del servizio ove avviene la distribuzione dei pasti: implementazione del comfort per l'utenza e valorizzazione dei locali in termini di maggiore efficienza, efficacia ed economia complessiva del servizio (costi integralmente a carico dell'impresa)	3		
			D.2	OFFERTA DEL 100% DI VOLUME DEI SEGUENTI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE BIOLOGICA (o altrimenti qualificati: ad esempio DOP, SQNPI, etc.) impiegati nella produzione dei pasti destinati a tutta l'utenza in conformità alle disposizioni dell'Allegato 1 (Qualità delle materie prime) al Decreto 10 marzo 2020: - olio extra vergine di oliva nazionale: punti 1,5; - pasta di semola di grano duro (anche integrale) nazionale: punti 2,5; - riso parboiled Ribe/Gladio nazionale: punti 1,5; - pomodori pelati, polpa di pomodoro, passata di pomodoro nazionali: punti 1,5; - legumi nazionali: punti 1; - yogurt a km 0: punti 1			9
			D.3	Pane fresco artigianale, prodotto: - presso impianto sito ad una distanza, in linea d'aria, inferiore a			2

			10 km dalla sede della scuola: punti 2; - presso impianto sito ad una distanza, in linea d'aria, compresa tra 10 km e 20 km dalla sede della scuola: punti 0,5; - presso impianto sito ad una distanza, in linea d'aria, superiore a 20 km dalla sede della scuola: punti 0			
			D.4 Proposte migliorative rispetto a quanto previsto in capitolato che l'operatore economico si impegna ad attuare senza oneri aggiuntivi per il comune o gli utenti	6		
E	MODALITA' DI GESTIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI	6	E.1 Modalità di gestione delle eccedenze alimentari	6		
F	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE PER BAMBINI E FAMIGLIE CON PERCORSI VOLTI A SENSIBILIZZARE GLI UTENTI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI E RIDUZIONE DEGLI SPRECHI E ALLE CORRETTE ABITUDINI ALIMENTARI	6	F.1 Iniziative di educazione alimentare e ambientale per bambini e famiglie con percorsi volti a sensibilizzare gli utenti in merito alle problematiche ambientali e riduzione degli sprechi e alle corrette abitudini alimentari	6		
Totale		70		50		20

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sub-elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D" della tabella**, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- si procederà distintamente, per ciascuno dei sub-elementi di valutazione come sopra elencati;
- a ciascun singolo sub-elemento di valutazione verrà attribuito un coefficiente, compreso tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Motivazione	Coefficiente
Qualità elevatissima	1
Qualità ottima	0,9
Qualità molto buona	0,8
Qualità buona	0,7
Qualità discreta	0,6
Qualità più che sufficiente	0,5
Qualità sufficiente	0,4
Qualità mediocre	0,3
Qualità insufficiente	0,2
Qualità gravemente insufficiente	0,1
Qualità del tutto assente	0

-
- c) l'attribuzione dei coefficienti avverrà utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera b), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti;
- e) nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a due con troncamento al secondo decimale.

Quanto al **sub-elemento A.3**, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna "T" della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 3 punti all'operatore economico che offrirà un rapporto personale di distribuzione/numero alunni maggiore di 1:40 e zero punti in caso contrario;

Quanto al **sub-elemento A.5**, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna "T" della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 6 punti all'operatore economico che offrirà un tempo di consegna dei pasti entro i 20 minuti, 3 punti all'operatore economico che offrirà un tempo di consegna dei pasti da 21 a 30 minuti e zero punti all'operatore economico che offrirà un tempo di consegna dei pasti oltre 30 minuti.

Quanto al **sub-elemento D.2**, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna "T" della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 1,5 punti all'operatore economico che utilizzerà, nella produzione dei pasti destinati a tutta l'utenza, olio extra vergine di oliva nazionale che sia al 100% DI ORIGINE BIOLOGICA (o altrimenti qualificato: ad esempio DOP, SQNPI, etc.); verranno attribuiti 2,5 punti all'operatore economico che utilizzerà, nella produzione dei pasti destinati a tutta l'utenza, pasta di semola di grano duro (anche integrale) nazionale che sia al 100% DI ORIGINE BIOLOGICA (o altrimenti qualificata: ad esempio DOP, SQNPI, etc.); verranno attribuiti 1,5 punti all'operatore economico che utilizzerà, nella produzione dei pasti destinati a tutta l'utenza, riso parboiled Ribe/Gladio nazionale che sia al 100% DI ORIGINE BIOLOGICA (o altrimenti qualificato: ad esempio DOP, SQNPI, etc.); verranno attribuiti 1,5 punti all'operatore economico che utilizzerà, nella produzione dei pasti destinati a tutta l'utenza, pomodori pelati, polpa di pomodoro, passata di pomodoro nazionali che siano al 100% DI ORIGINE BIOLOGICA (o altrimenti qualificati: ad esempio DOP, SQNPI, etc.); verrà attribuito un punto all'operatore economico che utilizzerà, nella produzione dei pasti destinati a tutta l'utenza, legumi nazionali che siano al 100% DI ORIGINE BIOLOGICA (o altrimenti qualificati: ad esempio DOP, SQNPI, etc.); verrà attribuito un punto all'operatore economico che utilizzerà, nella produzione dei pasti destinati a tutta l'utenza, yogurt a km 0 che sia al 100% DI ORIGINE BIOLOGICA (o altrimenti qualificato: ad esempio DOP, SQNPI, etc.).

Quanto al **sub-elemento D.3**, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna "T" della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 2 punti all'operatore economico che offrirà pane fresco artigianale prodotto presso impianto sito ad una distanza, in linea d'aria, inferiore a 10 km dalla sede della scuola; 0,5 punti all'operatore economico che offrirà pane fresco artigianale prodotto presso impianto sito ad una distanza, in linea d'aria, compresa tra 10 km e 20 km dalla sede della scuola; zero punti all'operatore economico che offrirà pane fresco artigianale prodotto presso impianto sito ad una distanza, in linea d'aria, superiore a 20 km dalla sede della scuola.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "bilineare" indicata di seguito:

$$\begin{aligned} \text{Ci} \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= X * (A_i / A_{\text{soglia}}) \\ \text{Ci} \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove

Ci	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A _i	valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
A _{soglia}	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	0,85
A _{max}	valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminata l'attribuzione dei coefficienti ai sub-elementi qualitativi, si procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-elemento qualitativo mentre per l'elemento economico la determinazione del punteggio sarà effettuata dalla Piattaforma.

Il punteggio è dato dalla seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$P_i = C_{A.1i} \times P_{A.1} + C_{A.2i} \times P_{A.2} + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i	=	<i>punteggio concorrente i;</i>
CA.1i	=	<i>coefficiente sub-elemento di valutazione A.1, del concorrente i;</i>
CA.2i	=	<i>coefficiente sub-elemento di valutazione A.2, del concorrente i;</i>
Cni	=	<i>coefficiente sub-elemento di valutazione n, del concorrente i;</i>
PA.1	=	<i>peso sub-elemento di valutazione A.1;</i>
PA.2	=	<i>peso sub-elemento di valutazione A.2;</i>
Pn	=	<i>peso sub-elemento di valutazione n.</i>

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP, se necessario, si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 08/06/2023, alle ore 9:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La pubblicità delle sedute pubbliche è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta tramite collegamento via Skype.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- d) adottare le decisioni in merito alle ammissioni ed esclusioni dalla procedura di gara;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 76, comma 2-bis, del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica si procede all'apertura delle buste telematiche concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, compresa la verifica della presenza del progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 15, lettera b).

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi ai sensi del paragrafo 20 applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare con conseguente assegnazione dei relativi punteggi. Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma.

Successivamente, in seduta pubblica, si rendono visibili ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19, i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche, dei quali si dà lettura, e si dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta pubblica si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti, e alla conseguente attribuzione del punteggio complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

Si rendono visibili ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra viene elaborata la graduatoria e si formula la proposta di aggiudicazione comunicandola al RUP.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ne viene data comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche si procede a disporre l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto si sono ritenuti sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o si è verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se necessario con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Formulata, all'esito delle operazioni di cui sopra, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e chiusa, pertanto, le operazioni di gara, si comunica al RUP tale proposta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica, relativamente ai requisiti di ordine generale, avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE. I partecipanti sono tenuti a registrarsi tramite il sito <http://www.anticorruzione.it> al sistema FVOE. Si sottolinea che, pur non rappresentando la registrazione al sistema e il codice PASSoe una condizione di partecipazione alla procedura, tuttavia essa costituisce la modalità esclusiva di verifica dei requisiti richiesti ai concorrenti dal bando e dal presente disciplinare di gara. Pertanto l'assenza del PASSoe nella documentazione trasmessa dal concorrente per l'ammissione alla gara non costituisce causa di esclusione dal procedimento per l'affidamento dell'appalto in oggetto ma solo qualora occorra verificare il possesso dei requisiti del concorrente che si trova in tale condizione la stazione appaltante attiverà nei confronti del medesimo concorrente la procedura di soccorso istruttorio e, pertanto, il concorrente sarà tenuto a reperire il PASSoe e a caricare nel sistema FVOE la documentazione ed i dati idonei affinché questa stazione appaltante

possa effettuare le verifiche previste dalla legge. Decorso inutilmente il termine indicato per la regolarizzazione, la stazione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente mediante il sistema FVOE nonché i requisiti generali dichiarati in sede di gara: il concorrente, pertanto, verrà escluso per mancata ottemperanza alla procedura di soccorso istruttorio attivata nei suoi confronti.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Comune provvede all'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i.. La presentazione del piano di assorbimento del personale proposta dal concorrente è regolata al paragrafo 15 del presente disciplinare di gara.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento del Comune e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Relativamente alle attività di competenza della Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola nella procedura di gara regolata dal presente disciplinare si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia del Verbano Cusio Ossola, via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania, telefono (centralino) 0323/495011, casella PEC protocollo@cert.provincia.verbania.it;
- responsabile della protezione dei dati è l'avv. Mattia Tacchini;
- il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola delle funzioni e attività necessarie, ai sensi del Codice, per l'espletamento della procedura di gara e per l'effettuazione dei relativi controlli;
- eventuali destinatari dei dati personali possono essere il personale del Servizio Gare e Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola e i soggetti che intervengono nella procedura di gara (presidente del seggio di gara, componenti della commissione giudicatrice, RUP, ecc.), l'Ente per conto del quale opera la Provincia del Verbano Cusio Ossola - Stazione Unica Appaltante e altre Pubbliche Amministrazioni (ANAC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Enti previdenziali, ecc.); possono altresì essere eventuali destinatari dei dati personali i soggetti cui venga riconosciuta la facoltà di accesso agli atti;
- l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (in Italia tale autorità è il Garante per la protezione dei dati personali);

-
- la comunicazione di dati personali ai destinatari sopracitati deriva da obblighi legali e, allorquando è finalizzata a controlli sulla sussistenza o meno di motivi di esclusione dalla procedura di gara, è un requisito necessario per addivenire alla stipulazione del contratto di appalto;
 - l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali richiesti e il loro mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico o l'impossibilità, qualora lo stesso risulti aggiudicatario, di addivenire alla stipulazione del contratto di appalto.